



Città di Altamura

Provincia di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr. del 73 del 19/12/2008

Oggetto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CONSIDERATO CHE:

- ad Altamura, è diffusa la consuetudine di celebrare le festività e di fine anno con l'accensione e lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che a causa di questa usanza subiscono infortuni di varia entità e gravità;
- esiste un oggettivo pericolo sia per i petardi illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, che per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi fosse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini ovvero con modalità improprie;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta a perdere l'orientamento e a causarne il ferimento o la morte per ustioni o bruciate;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, carrellati e mastelli per la raccolta differenziata, ecc.;

DATO ATTO che per "incolumità pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle attività locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali, anche ai sensi dell'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, al fine di tutelare la sicurezza della popolazione;

ORDINA

- **dal giorno venerdì 23 dicembre 2022 al giorno sabato 07 gennaio 2023** è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, su tutto il territorio comunale (specificando che i botti cosiddetti “*declassificati*” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate-fuori dall'abitato e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali): tanto ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile.

Evidenzia che:

- la violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 delle Legge 24/11/1981, n. 689 e la successiva confisca, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni di carattere penale.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, trasmessa per opportuna conoscenza a S.E. il Prefetto di Bari e trasmessa alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

AVVERTE

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa Maria Rita Iaculli